

REPUBBLICA ITALIANA

postatarget
creative

S1/BA0482/208 Del 15/07/2008

Posteitaliane

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 19 DICEMBRE 2008

N. 198



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.

Pag. 21960

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Pag. 21965

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 35

Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio.

Pag. 21973

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge dà attuazione all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della presente legge si definisce:
 - a) autorità: l'organo deputato a rilasciare il nulla osta;
 - b) sorgente di radiazioni: l'apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva ;
 - c) commissione: l'ente preposto al rilascio del parere tecnico-consultivo ;
 - d) radiazioni ionizzanti: le radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o

indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del presente provvedimento il termine "radiazioni" deve intendersi sinonimo di "radiazioni-ionizzanti".

Art. 2
(Finalità, ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dall'articolo 29, comma 2, del d. lgs. 230/1995 e successive modificazioni, qui di seguito denominato decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresì, l'autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati.

Art. 3
(Nulla osta – Domanda e autorità competente)

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente, in relazione:
 - a) all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
 - b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
 - c) alle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. L'autorità competente al rilascio del nulla osta di cui al comma 1, di seguito denominata autorità, è individuata nel direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), previo parere tecnico obbligatorio della commissione per la radioprotezione, organismo tecnico consultivo, di seguito denominata commissione, disciplinata dall'articolo 4.

3. La domanda di nulla osta è presentata all'autorità in relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene i dati e gli elementi relativi:

- a) al tipo di pratica che si intende svolgere;
- b) alle caratteristiche delle macchine radio-gene;
- c) al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare;
- d) alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti;
- e) all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;
- f) all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio della pratica.

4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata di una relazione tecnica recante gli elementi di cui all'articolo 79 del decreto, redatta e firmata dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 dello stesso decreto.

5. Le modalità di cui ai commi 2 e 3 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.

Art. 4

(Commissione tecnico consultiva)

1. E' istituita la commissione per la radioprotezione, quale organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto, nel territorio di ciascuna ASL provinciale, ognuna competente sull'intero ambito territoriale della medesima ASL.

2. La commissione per la radioprotezione è composta da:

- a) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo 78 del decreto, almeno di secondo grado;
- b) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;
- c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del decreto e iscritto nell'elenco nazionale presso il Ministero del lavoro;

- d) un rappresentante del dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- e) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
- f) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- g) il responsabile della unità operativa (UO). Igiene e sanità pubblica dell'ASL, con funzioni di presidenza;
- h) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n.187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per i componenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) devono essere previsti i sostituti e, nel caso del presidente, un suo delegato. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un amministrativo dell'ASL competente.

4. La presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2 è indispensabile per la validità delle sedute della commissione.

5. Alla commissione per la radioprotezione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere all'autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell'articolo 29 del decreto;
- b) fornire alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Art. 5

(Nomina della commissione tecnico consultiva)

1. I direttori generali delle ASL, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei rispettivi responsabili delle UO Igiene e sanità pubblica e su designazione degli enti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), e), f) e g), nominano i componenti, previa verifica del possesso dei requisiti.

2. La commissione dura in carica tre anni.

Art. 6

(Regolamento della commissione)

1. Ciascuna commissione, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, definisce:

- a) l'ordine di priorità delle riunioni;
- b) le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
- c) il numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché della formulazione dei pareri.

Art. 7

(Procedimento)

1. La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso ai sensi dell'articolo 9 viene inoltrata all'autorità, la quale la trasmette celermente alla commissione per il parere tecnico obbligatorio.

2. La commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi, può eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui sono o saranno installati gli impianti radiologici, qualora lo ritenga necessario per la formulazione del parere.

3. L'autorità, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della commissione, provvede con proprio decreto al rilascio o al diniego del nulla osta.

4. L'intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 8

(Contenuto del nulla osta)

1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche relative:

- a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
- b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione a essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
- c) all'eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente;
- d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

Art. 9

(Aggiornamento, variazioni, modifiche)

1. A decorrere dalla data di rilascio, ogni cinque anni, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'autorità, che la trasmette per il parere alla commissione, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del decreto, relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta di cui all'articolo 3.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'autorità non abbia comunicato l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.

3. Il nulla osta deve essere modificato dall'autorità nei seguenti casi:

- a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;

- b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
- c) su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 10

(Cessazione, revoca, sospensione)

1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all'autorità, almeno trenta giorni prima della data di cessazione.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del decreto che attesti, in particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta inerenti la disattivazione dell'impianto.
3. L'autorità, previo parere tecnico obbligatorio della commissione, provvede all'autorizzazione delle operazioni di disattivazione dell'impianto.
4. L'esercente, al termine delle operazioni di cessazione dell'attività, trasmette all'autorità una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui l'attività è stata effettuata.
5. L'autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 4, provvede alla revoca del nulla osta.
6. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, effettuata dalla commissione, sulla conclusione della disattivazione stessa che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica dell'attività esercitata e la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.

Art. 11

(Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto)

1. In caso di variazione della titolarità dell'impianto, il titolare e il subentrante ne danno comunicazione all'autorità, la quale, su parere conforme

della commissione, dispone la necessaria voltura nel registro di cui all'articolo 12.

2. La mancata comunicazione della variazione da parte degli interessati comporta la revoca del nulla osta e la cancellazione dell'impianto dallo specifico registro di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Istituzione del registro)

1. L'autorità istituisce il registro degli impianti autorizzati all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e provvede al suo aggiornamento.
2. L'autorità provvede all'iscrizione nel registro dell'impianto al quale viene rilasciato il nulla osta.

Art. 13

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto nonché dall'ARPA, quest'ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all'autorità competente le violazioni rilevate ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 14

(Spese)

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell'ASL provinciale.
2. Le spese previste dalle procedure disciplinate dal comma 1 dell'articolo 7, dal comma 3 dell'articolo 9, dal comma 1 dell'articolo 11 e dall'articolo 12 sono a carico dei soggetti non pubblici richiedenti il nulla osta, in conformità all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e

dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'individuazione e la tariffazione delle spese di cui al comma 2 viene effettuata, previa intesa, dalle ASL competenti.

Art. 15

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria B per le

attività comportanti esposizione a scopo medico, già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), devono chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti medesimi secondo le modalità di cui all'articolo 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità, oggetto e principi della disciplina)

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
 - a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua in particolare i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
 - b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge si definisce:
 - a) "salma" il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;

- b) "cadavere" la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) "ambito necroscopico" tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) "ambito funebre" l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
- e) "ambito cimiteriale" l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- f) "ambito della polizia mortuaria" le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:
 - a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emaneazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

- b) adotta i poteri sostitutivi in relazione all'emanazione degli atti di competenza degli enti locali previsti dalla presente legge;
- c) definisce, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
- d) può approvare, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
- e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 3

(Funzioni delle province)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino, individuando, d'intesa con i comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.

2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori, in relazione alle loro capacità di ricezione, si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali.

Art. 4

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne .

4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 17, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

6. Con regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

Art. 5

(Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali)

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici

locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre prevista dall'articolo 15, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 30 giugno 2009, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre prevista dall'articolo 15. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla data del 30 giugno 2009.

4. I comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del d.p.r. 285/1990, i comuni hanno facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

Art. 6

(Funzioni autorizzative e di vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

- a) all'esercizio dell'attività funebre prevista dall'articolo 15;
- b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato previste dall'articolo 17.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'ASL territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti previsti dall'articolo 7 spettano al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente.

Art. 7

(Regolamenti comunali)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con il regolamento, vengono in particolare stabiliti:

- a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 13, comma 3;
- d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono

essere inferiori a euro 250 né superiori a euro 9 mila .

3. Il regolamento può inoltre prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal comune, previo parere favorevole espresso dall'ASL competente per territorio.

Art. 8
(Organizzazione delle attività
di medicina necroscopica)

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono, altresì, al riscontro diagnostico nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà di morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

Art. 9
(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate

evidenze scientifiche e conformi all'articolo 18, comma 1, del d.p.r. 285/1990 e successive modifiche.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 10
(Trasporto di salme,
di cadaveri e di resti mortali)

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 17.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abita-

zione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Art. 11

(Passaporto mortuario)

1. Il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 285/1990, per le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al sindaco del comune ove trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

2. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'articolo 32 del d.p.r. 285/90 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'articolo 30 del d.p.r. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a

nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 12

(Cremazione e conservazione dell'urna)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

4. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

6. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.

Art. 13

(Dispersione delle ceneri e affidamento)

1. L'autorizzazione alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto

competente individuato dalla l.130/2001, ove sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 15.

2. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'albo pretorio.

5. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

Art. 14

(Esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purchè in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.

3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni vengono regolate dal sindaco.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle opera-

zioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.

Art. 15
(Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.

4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
- c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le speci-

- fiche mansioni svolte;
- d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

6. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 16
(Attività di vigilanza)

1. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

2. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

3. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 17
(Strutture per il commiato)

1. Il comune promuove la realizzazione e il fun-

zionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

Art. 18

(Registro regionale di mortalità)

1. E' istituito il registro regionale di mortalità, affidato all'Osservatorio epidemiologico regionale, con finalità statistico-epidemiologiche.

Art. 19

(Norme transitorie e finali)

1. Le imprese pubbliche e private aventi sede legale fuori dal territorio regionale e operanti in esso solo occasionalmente sono esentate dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, fatta salva l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e alla l. 130/2001 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 dicembre 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 35

Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione detta la disciplina igienico-sanitaria delle piscine al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, mediante la previsione:

- a) dei requisiti strutturali;
- b) delle prescrizioni relative alla gestione, al controllo e alla vigilanza;
- c) del procedimento di comunicazione di inizio attività;
- d) del regime sanzionatorio.

2. La Regione, nell'ambito delle azioni di prevenzione e tutela della salute, mediante interventi di informazione e di educazione promuove la diffusione dell'attività natatoria nel territorio regionale.

**Art.
(Definizioni)**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) "piscina" il complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività sportive, ricreative, formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi;
- b) "utenti" la generalità delle persone che accedono al complesso piscina, con esclusione degli addetti. Si distinguono in "frequentatori", "bagnanti" e "pubblico";
- c) "frequentatori" gli utenti presenti nella piscina all'interno dell'area frequentatori individuata all'articolo 10, comma 1, lettera e);
- d) "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno dell'area bagnanti, individuata all'articolo 10, comma 1, lettera d);
- e) "pubblico" gli utenti che si trovano all'interno dell'area pubblico, individuata all'articolo 10, comma 1, lettera a);
- f) "vasca piscina" il bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più periodi di attività, con reintegri e svuotamenti periodici;
- g) "bacino di balneazione" il bacino artificiale alimentato con acque di balneazione marine e dolci.

**Art. 3
(Campo di applicazione)**

1. La presente legge si applica alle piscine di cui al titolo II, a esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell'acqua di cui ai requisiti previsti all'articolo 9.

**TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE**

**Art.4
(Criteri di classificazione)**

1. Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

- a) destinazioni e caratteristiche gestionali e condominiali;
- b) caratteristiche strutturali e ambientali;
- c) tipologia di utilizzazione.

Art. 5

(Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali)

1. Le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) "categoria A": piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a utenza pubblica o ad uso collettivo;
- b) "categoria B": piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti;
- c) "categoria C": piscine a uso terapeutico e piscine termali.

2. Le piscine rientranti nella categoria A si distinguono, in base alle caratteristiche gestionali, nei seguenti gruppi:

- a) "gruppo A1": piscine a utenza pubblica destinate in via principale ad attività di balneazione da parte di pubblico indifferenziato;
- b) "gruppo A2": piscine a uso collettivo, destinate all'uso esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci di strutture adibite alle seguenti attività:
 - 1) pubblici esercizi;
 - 2) attività ricettive turistiche e agrituristiche. Rientrano in questo gruppo le piscine costituenti pertinenza di edifici residenziali nei quali anche una sola unità abitativa sia adibita a struttura ricettiva extralberghiera con diritto d'uso anche non esclusivo della piscina. Il diritto d'uso si presume esistente, salvo che non risulti diversamente dal titolo;
 - 3) residenze assistenziali socio-sanitarie ed educative, pubbliche o private, quali ad esempio collegi, convitti, scuole, case di riposo;

- 4) palestre, centri estetici e attività assimilabili;
- 5) associazioni e circoli, anche aziendali, comunque denominati;
- c) "gruppo A3": piscine finalizzate al gioco acquatico;
- d) "gruppo A4": strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

3. Le piscine rientranti nella categoria B si distinguono, in base al numero di unità abitative, nei seguenti gruppi:

- a) "gruppo B1": piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da più di quattro unità abitative;
- b) "gruppo B2": piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da quattro unità abitative o numero inferiore.

4. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per "unità abitativa" l'insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio;
- b) per "singola abitazione" l'edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa.

5. Nelle piscine di categoria C, fatti salvi gli eventuali limiti previsti da norme speciali, possono essere svolte attività aggiuntive di balneazione, ludico-ricreative.

Art. 6

(Classificazione per caratteristiche strutturali e ambientali)

1. In base alle caratteristiche strutturali e ambientali si distinguono le seguenti tipologie di piscine:

- a) "tipologia 1": piscine scoperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) "tipologia 2": piscine coperte, costituite da complessi con uno o più bacini artifi-

ciali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

- c) "tipologia 3": piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) "tipologia 4": piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 7

(Classificazione delle vasche)

1. In base alla loro utilizzazione le vasche sono classificate come segue:

- a) "tipo A": vasche per attività natatorie agonistiche e non agonistiche e relativo addestramento;
- b) "tipo B": vasche per tuffi e attività subacquee;
- c) "tipo C": vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- d) "tipo D": vasche ricreative per bambini con profondità uguale o inferiore a 60 centimetri, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- e) "tipo E": vasche polifunzionali aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che le rendono idonee a usi promiscui in quanto consentono l'uso del bacino per più attività contemporaneamente o che rispondono a requisiti di convertibilità;
- f) "tipo F": vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla presenza significativa di attrezzature accessorie quali acquascivoli o sistemi di formazione di onde;
- g) "tipo G": vasche per usi terapeutici, aventi requisiti morfologici e funzionali e dotate di specifiche attrezzature che le rendono idonee all'esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto il controllo sanitario;

- h) "tipo H": vasche per usi termali, inserite all'interno di stabilimenti termali, ancorché annessi a strutture ricettive, nelle quali l'acqua è utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico chimiche intrinseche e alle modalità con cui viene a contatto dei bagnanti e nelle quali l'attività di balneazione viene effettuata secondo le indicazioni del direttore sanitario.

2. Nelle piscine di categoria C, le attività aggiuntive di balneazione di cui all'articolo 5, comma 5, qualora siano svolte contemporaneamente alle attività terapeutiche, devono essere effettuate in vasche distinte o in settori di vasche strutturalmente distinti.

Art. 8

(Equiparazioni)

1. Ai fini della presente legge rientra nella categoria B la piscina costituente pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro unità abitative di proprietà di un'unica persona o di più persone ai sensi dell'articolo 1100 del codice civile.

2. L'unità destinata ad attività commerciale, artigianale o direzionale presente in un edificio residenziale dotato di piscina, ai fini dell'utilizzo della stessa piscina da parte delle persone che operano in tale unità, è equiparata ad unità abitativa, secondo la definizione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).

3. Sono equiparate alle piscine di pertinenza di singole abitazioni, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b):

- a) la piscina di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative di proprietà di una sola persona o di più persone ai sensi dell'articolo 1100 del codice civile;
- b) la piscina che risulta destinata all'uso esclusivo di un'unità abitativa, facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte a impedire l'accesso a terzi.

TITOLO III REQUISITI

Art. 9

(Requisiti igienici e ambientali)

1. Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico - ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall'allegato 1 e dalla tabella A dell'accordo 16 gennaio 2003, n. 10555 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, recepito dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2004, n. 909.

2. Le piscine di categoria C devono rispettare i requisiti igienico ambientali stabiliti dalle norme speciali che disciplinano le attività terapeutiche e termali. I requisiti igienici per lo svolgimento di attività balnearie aggiuntive ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché gli eventuali trattamenti integrativi dell'acqua, a tutela della salute dei bagnanti, sono stabiliti dal direttore sanitario di ciascuna struttura terapeutica e termale, con apposito atto. E' fatta salva, comunque, l'applicazione dei parametri relativi ai requisiti illuminotecnici e acustici previsti dall'allegato 1 dell'accordo di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche delle acque utilizzate nei bacini di balneazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. L'acqua deve essere mantenuta in condizioni di idoneità mediante continua immissione di nuova acqua, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino.

Art. 10

(Aree di tutela igienico-sanitaria)

1. In relazione ai differenti gradi di tutela igie-

nico-sanitaria, nelle piscine sono individuate le seguenti aree:

- a) "area per il pubblico": accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;
- b) "area di rispetto": destinata ai frequentatori e che separa l'area per il pubblico dall'area a piedi nudi;
- c) "area a piedi nudi": percorribile dai frequentatori e la cui pavimentazione deve avere caratteristiche rispondenti a esigenze di facile pulizia e disinfezione;
- d) "area bagnanti": area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria;
- e) "area frequentatori": costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- f) "solarium": area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- g) "solarium verde": area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

2. L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili o con appositi copri scarpe.

3. L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

4. L'accesso all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

Art. 11

(Requisiti strutturali e impiantistici)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabi-

liscie i requisiti strutturali e impiantistici delle piscine, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 5, con apposite disposizioni tecniche.

2. I requisiti strutturali e impiantistici devono garantire, in particolare, che:
- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
 - l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
 - la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.
3. Per stabilire i requisiti strutturali e impiantistici, le disposizioni tecniche devono far riferimento alle norme UNI, EN, ISO. L'azienda sanitaria locale (ASL) può impartire caso per caso, con provvedimento motivato, prescrizioni in merito ai requisiti strutturali e impiantistici di cui al comma 2.
4. Per stabilire i requisiti delle vasche di tipo A e di tipo B, destinate ad attività agonistiche le disposizioni tecniche possono far riferimento alle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

Art. 12 **(Sezioni)**

1. La piscina è suddivisa, in relazione alle diverse attività cui è destinata, nelle seguenti sezioni:
- una o più di una sezione vasche;
 - una o più di una sezione servizi;
 - una o più di una sezione impianti tecnici;
 - una o più di una sezione pubblico;

e) una o più di una sezione attività accessorie.

2. La sezione vasche fa parte dell'area a piedi nudi e comprende, oltre alle vasche, le banchine perimetrali, nonché il solarium, qualora appartenga alla stessa area a piedi nudi senza soluzione di continuità.
3. La sezione servizi e l'eventuale solarium verde fanno parte dell'area di rispetto.
4. La superficie complessiva di una sezione vasche deve essere compresa tra un minimo di una volta e mezza e un massimo di dieci volte la superficie dello specchio d'acqua vasche della stessa sezione.
5. La sezione servizi, comprendente gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, è riservata all'uso da parte dei frequentatori della piscina. Qualora la sezione sia utilizzata anche dagli utenti delle attività accessorie, questi utenti concorrono al raggiungimento del numero massimo ammissibile di frequentatori e devono sottoporsi alle stesse regole comportamentali dei frequentatori.
6. La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree funzionalmente separate dall'area frequentatori.
7. Le vasche piscina, le vasche piscina termale e i bacini di balneazione possono coesistere nella stessa piscina, purché siano inserite in "sezioni vasche" distinte e sia evidenziato sul posto il tipo di acqua utilizzata in ciascuna sezione.

Art. 13 **(Primo soccorso)**

1. Le piscine devono essere dotate di un sistema organizzato di primo soccorso e vie di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.
2. Le piscine di categoria A devono essere altresì dotate di un locale adibito a primo soccorso.

TITOLO IV
MODALITÀ D'USO DELLE PISCINE
E PERSONALE ADDETTO

Art.14
(Frequentatori e bagnanti)

1. Il responsabile della piscina determina il numero massimo ammissibile di frequentatori sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni tecniche emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, al fine di garantire l'agevole e regolare funzione delle vasche dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, nonché delle eventuali attività accessorie.

2. Nell'area frequentatori non è consentita la presenza di un numero di frequentatori superiore a quello massimo ammissibile. A tale scopo le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare il raggiungimento del numero massimo ammissibile.

3. Il numero ammissibile di bagnanti nell'area bagnanti è calcolato in relazione ai diversi tipi di vasche di cui all'articolo 7, sulla base dei seguenti parametri:

- a) vasche di tipo A: un bagnante per ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua;
- b) vasche di tipo B, G e H: un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua;
- c) vasche di tipo C, D, E ed F: un bagnante ogni 3 metri quadrati di specchio d'acqua.

Art. 15
(Responsabile della piscina)

1. Il titolare dell'impianto, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, nomina il responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

2. Il responsabile della piscina deve:

- a) assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

- b) assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'accordo Ministro della salute, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 10555/2003;
- c) assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 24;
- d) assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l'allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, come, esemplificando, i regolamenti, e dalle procedure di autocontrollo.

3. Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

4. Per le piscine di categoria C il responsabile della piscina è il direttore sanitario della struttura.

Art. 16
(Dotazione di personale)

1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità complessiva, le piscine devono disporre delle seguenti figure professionali:

- a) assistente bagnanti;
- b) addetto agli impianti tecnologici.

2. Per le piscine di categoria A e B le funzioni di assistente bagnanti e di addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dal responsabile della piscina, purché in possesso delle abilitazioni e competenze previste dagli articoli 17 e 18.

3. Per le piscine della categoria B, l'individuazione dell'addetto agli impianti tecnologici e dell'assistente bagnanti non sono obbligatorie. Spetta, comunque, al responsabile della piscina l'adozione delle misure ritenute idonee a garantire l'igiene e la sicurezza.

Art. 17
(Assistente bagnanti)

1. L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia, vigila sulle attività che si svolgono in acqua e sul rispetto del regolamento di cui all'articolo 19 nell'area affidata alla sua sorveglianza.

2. Il numero di assistenti bagnanti a bordo vasca deve essere adeguato al numero e alle caratteristiche delle vasche nonché al numero di bagnanti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche di cui all'articolo 11. La presenza degli assistenti deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Per le piscine di categoria C, a uso terapeutico e termale, tale presenza è obbligatoria limitatamente agli orari di svolgimento delle attività balnearie aggiuntive di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Per le piscine di categoria A e B dotate di una o più vasche contigue con specchio d'acqua complessivo non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima di 140 centimetri, la presenza dell'assistente bagnanti può non essere continuativa qualora siano attivati sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti. Analoghi sistemi alternativi di controllo e allarme possono essere previsti qualora si superi la superficie complessiva di 100 metri quadrati, in relazione alla capacità ricettiva della struttura o del complesso condominiale, secondo i parametri fissati dalle disposizioni tecniche. L'esistenza di tali dispositivi deve risultare da specifica dichiarazione resa dal responsabile della piscina e allegata alla comunicazione prevista, rispettivamente, dall'articolo 20, comma 1, e dall'articolo 21, comma 1.

Art. 18
(Addetto agli impianti tecnologici)

1. L'addetto agli impianti tecnologici, in possesso di specifica competenza tecnica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienici e ambientali di cui all'articolo 9. I relativi compiti possono essere affi-

dati anche a ditte esterne mediante apposite convenzioni.

Art. 19
(Regolamento interno)

1. Le condizioni e modalità di fruizione della piscina da parte degli utenti sono disciplinate da apposito regolamento interno, predisposto dal responsabile di cui all'articolo 15.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, in particolare, contenere elementi di educazione sanitaria e dettare le prescrizioni di igiene personale e di comportamento, che contribuiscono al mantenimento della sicurezza igienico-sanitaria della piscina.

3. Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile secondo modalità individuate dal responsabile della piscina e tali da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti.

TITOLO V
ADEMPIMENTI PER L'INIZIO
DELL'ATTIVITÀ

Art. 20
(Dichiarazione di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di piscina di categoria A è soggetto, ai fini della presente legge, a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima della data di inizio attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è sempre prescritta per le piscine di categoria A, gruppo A2, anche nel caso in cui l'esercizio delle attività contemplate dall'articolo 5, comma 2, lettera b), sia soggetto al rilascio di autorizzazione igienico-sanitaria ai sensi delle norme vigenti.

3. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

- a) ubicazione della struttura;
- b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
- c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
- d) numero massimo ammissibile di frequentatori;
- e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- f) dati identificativi del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 1;
- g) documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- h) eventuale dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
- i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 3 comporta l'obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

5. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 3, l'ASL notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

Art. 21

(Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B)

1. L'esercizio dell'attività delle piscine di categoria B è subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile, presentata all'ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'attività.

2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

- a) denominazione e indirizzo del condominio;
- b) dati identificativi del responsabile della piscina individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
- c) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché numero di unità abitative;
- d) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
- e) numero massimo ammissibile di frequentatori;
- f) documentazione tecnica descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria come realizzati;
- g) eventuale dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3;
- h) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'ASL notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

Art. 22

(Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C)

1. L'esercizio delle attività aggiuntive di balneazione di cui all'articolo 5, comma 5, nelle piscine di categoria C è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del direttore sanitario, è presentata all'ASL e al sindaco del comune nel cui territorio è ubicata la piscina,

almeno trenta giorni prima della data di inizio attività.

2. Sono elementi essenziali della comunicazione di cui al comma 1:

- a) ubicazione e indirizzo della struttura;
- b) categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui agli articoli 5 e 6;
- c) numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui all'articolo 7;
- d) numero massimo ammissibile di frequentatori delle attività balnearie;
- e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- f) dati identificativi del direttore sanitario, responsabile ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- g) documentazione tecnica descrittiva della struttura e degli eventuali impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria come realizzati;
- h) dichiarazione resa dal direttore sanitario in ordine alle attività aggiuntive di cui all'articolo 5, comma 5, nonché alla loro compatibilità con le caratteristiche terapeutiche o termali dell'acqua;
- i) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

3. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione. La dichiarazione di funzionamento stagionale è resa dal direttore sanitario e deve essere allegata alla comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora nel termine indicato al comma 1 sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dal comma 2, l'ASL notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

Art. 23

(Adempimenti per comunicazioni di inizio attività)

1. Viene istituita, presso l'Assessorato regionale alle politiche della salute, la "banca dati regionale delle piscine".

2. L'ASL conserva le comunicazioni di inizio attività presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 e trasmette entro la fine di ogni anno i dati alla Regione per l'aggiornamento della banca dati di cui al comma 1.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 24

(Controlli interni - Autocontrollo)

1. Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre il piano di autocontrollo destinato ad assicurare, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, il costante rispetto delle condizioni di idoneità igienico ambientale, strutturale e gestionale di cui al titolo III e a consentire l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

2. I controlli interni previsti dal piano di autocontrollo di cui al comma 1 sono finalizzati alla valutazione dei rischi in relazione a ogni fase dell'attività.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità ai seguenti criteri:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi pericoli di cui alla lettera a) e delle misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici di controllo e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

4. La documentazione relativa all'attività e alle procedure di autocontrollo deve essere tenuta costantemente aggiornata.

5. Il piano di autocontrollo di cui al comma 1 per le piscine di categoria B, gruppo B2, può essere sostituito da un registro in cui devono essere riportati i controlli periodicamente effettuati, le relative risultanze e gli interventi di manutenzione eseguiti.

6. Quando i controlli interni evidenziano situazioni di pericolo per la salute pubblica, il gestore intraprende gli interventi a tutela della salute, ivi compresa la chiusura di tutto o di parte della piscina, e comunica contestualmente all'ASL la natura del rischio e le misure adottate.

Art. 25

(Controlli esterni)

1. I controlli esterni sono di competenza del dipartimento di prevenzione dell'ASL nel cui territorio è ubicata la piscina. Le ispezioni, le verifiche documentali, le misurazioni strumentali e i prelievi di campioni per le analisi sono effettuati secondo specifici piani di controllo predisposti dall'ASL, in conformità delle indicazioni della programmazione regionale in materia e tenuto conto della particolarità delle situazioni locali.

2. Ulteriori controlli esterni sono altresì eseguiti ogni qualvolta si renda necessario, a seguito di fatti sopravvenuti che evidenziano potenziali rischi per la salute o la sicurezza degli utenti delle piscine.

3. L'ASL, per l'esecuzione degli accertamenti di particolare contenuto tecnico scientifico, può avvalersi dell'intervento diretto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale Puglia (ARPAP), sulla base di programmi concordati. Rimangono di competenza dell'ASL la valutazione degli esiti degli accertamenti, nonché l'ado-

zione dei provvedimenti eventualmente conseguenti, fatto salvo quanto stabilito in materia di sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Le piscine di categoria A e C sono soggette, in qualsiasi momento, ai controlli esterni finalizzati, in modo particolare, alla verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività e delle procedure previste dai piani di autocontrollo.

5. I controlli esterni nelle piscine di categoria B sono effettuati nei periodi e durante gli orari di funzionamento. A tale scopo il responsabile della piscina deve garantire, in detti periodi e orari, il libero accesso da parte degli organi di vigilanza a tutte le aree e impianti.

Art. 26

(Prelevamento e analisi di campioni)

1. Gli addetti all'attività di controllo e vigilanza devono redigere apposito verbale delle operazioni di prelevamento dei campioni, delle misurazioni effettuate, delle circostanze rilevate, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli avvisi dati, anche in forma orale.

2. Le analisi di campioni devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 689/1981. Qualora la deteriorabilità dei campioni non consenta la revisione delle analisi, si applica l'articolo 223, comma 1, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 27

(Procedimento amministrativo - sanzionatorio)

1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII sono svolte dalla ASL competente per territorio.

2. L'attività di controllo e vigilanza è svolta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL del luogo in cui è ubicata la piscina, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal titolo VII, si osservano i principi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28

(Mancate comunicazioni)

1. Il titolare dell'attività che non ottempera all'obbligo di comunicazione di inizio attività previsto dall'articolo 20, comma 1, per le piscine di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2 mila 400. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore sanitario che non ottempera all'obbligo di comunicazione di inizio attività previsto all'articolo 22, comma 1, per le piscine di categoria C.

2. Il titolare dell'attività che non ottempera all'obbligo di comunicazione di variazione di cui all'articolo 20, comma 4, per le piscine di categoria A è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500. Alla medesima sanzione è soggetto il direttore sanitario che non ottempera all'obbligo di comunicazione di variazione di cui all'articolo 22, comma 3, per le piscine di categoria C.

3. Il responsabile della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 21, comma 1, per le piscine di categoria B è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500.

4. Il responsabile della piscina che non ottempera all'obbligo di comunicazione di variazione previsto all'articolo 21, comma 3, per le piscine di categoria B è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

Art. 29

(Mancato controllo dei frequentatori)

1. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 17, comma 2, non assicura la presenza continuativa dell'assistente bagnanti a bordo vasca durante tutto l'orario di funzionamento della piscina è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3 mila 500.

2. Alla medesima sanzione prevista dal comma 1 è soggetto il responsabile che non assicura l'efficienza del sistema alternativo di controllo previsto dall'articolo 17, comma 3.

3. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 14, comma 3, consente l'accesso all'area frequentatori a un numero di frequentatori superiore al massimo ammissibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 maggiorata di euro 5,00 per ogni frequentatore in più fino al 30 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10,00 per ogni frequentatore in più oltre il 30 per cento del numero massimo ammissibile.

4. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 14, comma 3, consente l'accesso all'area bagnanti a un numero di bagnanti superiore al massimo ammissibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150 maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 30 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 30 per cento del numero massimo ammissibile.

5. Il responsabile che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 19, in relazione al regolamento interno, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600.

6. Il responsabile che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, non predispone

i mezzi che evidenzino il tipo di acqua utilizzata in ciascuna sezione vasche è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.500.

Art. 30

(Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali)

1. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 24, comma 1, non predispone il piano di autocontrollo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 5 mila.

2. Il responsabile che, in violazione dell'articolo 24, comma 4, non tiene aggiornata la documentazione relativa all'attività di autocontrollo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

3. Il responsabile che non tiene aggiornato il registro previsto dell'articolo 24, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

4. Il responsabile che non assicura gli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

5. Il responsabile che consente lo svolgimento delle attività balnearie aggiuntive contemporaneamente alle attività terapeutiche non in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

6. Il responsabile che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 13, in ordine al primo soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5 mila.

Art. 31

(Carenze igienico - ambientali)

1. Qualora a seguito dei controlli esterni risul-

tino non rispettati i requisiti previsti dall'articolo 9 in relazione ai parametri termoisometrici, di ventilazione e illuminotecnici, dell'acqua di approvvigionamento e dell'acqua in vasca, nonché in relazione alle sostanze impiegate nei trattamenti, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1.500. Qualora i parametri difformi siano tre o in numero maggiore, la sanzione è da euro 500 a euro 3 mila 500.

Art. 32

(Mancato rispetto delle disposizioni tecniche)

1. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni tecniche di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

Art. 33

(Sospensione condizionata delle sanzioni)

1. Qualora l'organo di vigilanza accerti la violazione di cui all'articolo 30, comma 2, o la violazione di cui all'articolo 30, comma 3, o la violazione di cui all'articolo 30, comma 6, riporta nel relativo verbale le carenze riscontrate e le prescrizioni per l'adeguamento, assegnando, per l'esecuzione, un tempo non inferiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto entro il termine assegnatogli ad adeguarsi alle prescrizioni impartite, le relative sanzioni sono applicate dagli organi di vigilanza, con provvedimento separato.

Art. 34

(Reiterazioni)

1. In caso di reiterazione, come disciplinata dall'articolo 8 bis della legge 689/1981, così come aggiunto dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, delle violazioni di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 31, le relative sanzioni sono raddoppiate.

TITOLO VIII PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ SANITARIA

Art. 35

(Provvedimenti di tutela igienico - sanitaria)

1. Qualora i controlli esterni evidenzino il mancato rispetto dei requisiti igienico - ambientali dell'allegato 1 dell'accordo di cui all'articolo 9, comma 1, tale da costituire pericolo per la salute pubblica, l'ASL propone all'autorità sanitaria l'adozione di provvedimenti di chiusura.

2. La chiusura è altresì disposta nel caso in cui le analisi dell'acqua di vasca evidenzino che uno o più parametri microbiologici patogeni risultano difformi dai limiti previsti dall'allegato 1, tabella A, dell'accordo di cui all'articolo 9, comma 1, e, al momento del prelievo, è accertata la difformità dai limiti previsti per due o più parametri "pH per disinfezione a base di cloro", "cloro attivo libero", "cloro attivo combinato", "impiego combinato ozono e cloro". In tal caso la chiusura è limitata alle vasche interessate.

3. La revoca del provvedimento di chiusura è disposta a seguito di accertamento da parte dell'autorità sanitaria del ripristino delle condizioni di idoneità.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE

Art. 36

(Regime transitorio)

1. La comunicazione di inizio attività, prevista

e disciplinata dagli articoli 20, 21 e 22, deve essere presentata, per le piscine già in attività, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In assenza delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 11 e fino alla loro adozione, la rispondenza dei requisiti strutturali e impiantistici alle esigenze di igiene e sicurezza, nonché la determinazione del numero massimo ammissibile dei frequentatori e del numero degli assistenti bagnanti sono determinati dal gestore.

3. Le disposizioni tecniche di cui all'articolo 11 stabiliscono anche i termini entro cui le piscine esistenti devono essere adeguate ai requisiti ivi previsti, con il limite massimo di cinque anni dalla data della loro pubblicazione.

4. Qualora l'adeguamento ai requisiti previsti dalle disposizioni tecniche non risulti completamente realizzabile, il responsabile della piscina, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione delle disposizioni tecniche, presenta all'ASL un piano in deroga con i relativi tempi di adeguamento. Entro centottanta giorni l'ASL si pronuncia dettando eventuali prescrizioni. Qualora l'ASL non si pronunci, il piano proposto si intende approvato.

5. Il mancato adeguamento entro i termini fissati ai sensi dei commi precedenti comporta la chiusura della piscina.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 dicembre 2008

INDICE**TITOLO I - Disposizioni generali**

Art. 1 (*Finalità*)

Art. 2 (*Definizioni*)

Art. 3 (*Campo di applicazione*)

TITOLO II - Classificazione delle piscine

Art. 4 (*Criteri di classificazione*)

Art. 5 (*Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali*)

Art. 6 (*Classificazione per caratteristiche strutturali e ambientali*)

Art. 7 (*Classificazione delle vasche*)

Art. 8 (*Equiparazioni*)

TITOLO III - Requisiti

Art. 9 (*Requisiti igienici e ambientali*)

Art. 10 (*Aree di tutela igienico-sanitaria*)

Art. 11 (*Requisiti strutturali e impiantistici*)

Art. 12 (*Sezioni*)

Art. 13 (*Primo soccorso*)

TITOLO IV - Modalità d'uso delle piscine e personale addetto

Art. 14 (*Frequentatori e bagnanti*)

Art. 15 (*Responsabile della piscina*)

Art. 16 (*Dotazione di personale*)

Art. 17 (*Assistente bagnanti*)

Art. 18 (*Addetto agli impianti tecnologici*)

Art. 19 (*Regolamento interno*)

TITOLO V - Adempimenti per inizio dell'attività

Art. 20 (*Dichiarazione di inizio attività*)

Art. 21 (*Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria B*)

Art. 22 (*Comunicazione di inizio attività per le piscine di categoria C*)

Art. 23 (*Adempimenti per comunicazioni di inizio attività*)

TITOLO VI - Controlli

Art. 24 (*Controlli interni – Autocontrollo*)

Art. 25 (*Controlli esterni*)

Art. 26 (*Prelevamento e analisi di campioni*)

TITOLO VII - Sanzioni

Art. 27 (*Procedimento amministrativo - sanzionatorio*)

Art. 28 (*Mancate comunicazioni*)

Art. 29 (*Mancato controllo dei frequentatori*)

Art. 30 (*Carenze relative all'autocontrollo e all'utilizzo dei locali*)

Art. 31 (*Carenze igienico ambientali*)

Art. 32 (*Mancato rispetto delle disposizioni tecniche*)

Art. 33 (*Sospensione condizionata delle sanzioni*)


Art. 34 (*Reiterazioni*)

TITOLO VIII - Provvedimenti di tutela dell'Autorità sanitaria

Art. 35 (*Provvedimenti di tutela igienico-sanitaria*)

TITOLO IX - Norme transitorie

Art. 36 (*Regime transitorio*)



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**